

Comune di Pella



REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28.06.2012

Sommario

Articolo 1 – Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 – Soggetti passivi	3
Articolo 3 – Soggetto attivo	3
Articolo 4 – Determinazione dell’aliquota	3
Articolo 5 - Esenzioni.....	4
Articolo 6 – Entrata in vigore	4

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1 - Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e detta la disciplina per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. n. 360 del 1998 e s.m.i.

Articolo 2 – Soggetti passivi

1 – L'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è dovuta dalle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel Comune di Pella alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale e che, per lo stesso anno, sono tenute al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986.

Articolo 3 – Soggetto attivo

1 – Soggetto attivo dell'addizionale comunale all'IRPEF è il Comune di Pella.

Articolo 4 – Determinazione dell'aliquota

1 – L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 3 dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, è fissata in maniera differenziata secondo gli scaglioni di reddito di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 e precisamente nelle seguenti misure:

a) fino a 15.000: 0,10

b) da 15.001 a 28.000:0,20

c) da 28.001 a 55.000: 0,30

d) da 55.001 a 75.000: 0,50

e) oltre 75.000: 0,60

2 – L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal comune nel precedente esercizio.

Articolo 5 - Esenzioni

1 – L'addizionale di cui al presente regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.000.

2 – Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 10.000 di cui al comma 1, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo

Articolo 6 – Entrata in vigore

1 – Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.